



25520/11

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 14/06/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCO FIANDANESE

Dott. ANTONIO PRESTIPINO

Dott. MATILDE CAMMINO

Dott. ALBERTO MACCHIA

Dott. FABRIZIO DI MARZIO

- Presidente - SENTENZA
- Rel. Consigliere - N. 1215/2012
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 6448/2012
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1

avverso l'ordinanza n. 1250/2011 TRIB. LIBERTA' di ROMA, del
19/01/2012

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
PRESTIPINO;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

*vicolo dell'or:
che ha deciso il r-jetto
del ricorso*

Udit i difensor Avv.;

In fatto e in diritto

1. Con ordinanza del 29.12.2011, il Tribunale della Libertà di Roma, rigettava l'istanza di riesame proposta dal legale rappresentante del [redacted] imputato in concorso con [redacted] ed [redacted] (nei cui confronti si procedeva separatamente) per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 643 e 61 nr. 7 in danno di [redacted] contro il decreto di sequestro conservativo emesso dal gip dello stesso tribunale nei confronti del predetto [redacted].

2. In sintesi, il tribunale del riesame, premessa l'indiscutibile sussistenza del fumus boni iuris, relativamente all'ipotesi di reato contestata agli imputati, anche in considerazione del rinvio a giudizio di [redacted] ed [redacted] rilevava anzitutto, a sostegno della valutazione del periculum in mora, l'assoluta sproporzione tra i beni delle due imputate e il danno cagionato dal reato. Ma rilevava, inoltre, come l'immediato reimpiego delle ingentissime somme ricavate dalla vendita degli immobili della persona offesa attraverso il sofisticato strumento della costituzione di un [redacted] fosse chiaro indice della volontà degli imputati di distrarre i beni; escludeva infine che nella valutazione del periculum in mora potesse interferire il concorrente sequestro preventivo disposto sugli stessi beni.

3. Ricorre il difensore ~~delle due imputate~~, deducendo ~~il ricorrente~~ il vizio di violazione di legge dell'ordinanza in relazione all'art. 316 c.p.p.. Mancherebbe infatti nell'ordinanza ogni concreto apprezzamento sulla sproporzione tra beni posseduti da una parte, e crediti da garantire dall'altra, con particolare riferimento all'ammontare del credito erariale per le spese del procedimento; le valutazioni del tribunale sul periculum in mora, inoltre, non terrebbero conto del vincolo cautelare già impresso sui beni con il sequestro preventivo, e non identificherebbero alcun concreto sospetto di dispersione dei beni derivante da condotte di impoverimento del debitore.

Considerato in diritto

Il ricorso è manifestamente infondato.

1. Va anzitutto rilevato, con riferimento alla preliminare questione difensiva della preesistenza, sui beni in oggetto, di un sequestro conservativo, che le finalità e le modalità di esecuzione del sequestro preventivo non sono di per sé idonee a realizzare quelle proprie del sequestro conservativo, sicché è ammissibile non solo la coesistenza dei due sequestri sugli stessi beni, ma anche il succedersi nel tempo dei vincoli reali, sempre che ne ricorrano i presupposti di applicazione (Vedi, da ultimo, Cass. Sez. 6, Sentenza n. 13142 del 16/03/2011 Peli e altro).

2. Nella prevalente, e comunque condivisibile giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6973 del 26/01/2011, Imputato: Grossi;) l'applicazione del sequestro conservativo presuppone un giudizio prognostico che faccia fondatamente ritenere che le garanzie possano venire a mancare o essere disperse, sia per fatti indipendenti dalla volontà e, quindi, dal comportamento del debitore (garanzie che "manchino"), sia per comportamenti addebitabili più strettamente al debitore (garanzie che "si disperdano"), atteso che il legislatore ha voluto coprire tutta la possibile gamma delle ipotesi che, in astratto, potrebbero portare alla perdita delle garanzie, avendo avuto l'obiettivo primario di garantire e proteggere comunque il credito (dell'erario e/o dei privati). E, ciò, senza dire che non manca nel provvedimento impugnato il riferimento a condotte distrattive, anzi all'elevata abilità distrattiva dimostrata dagli imputati, già con lo stesso ricorso al sofisticato strumento del trust, alla stregua di una valutazione che soddisfa anche il criterio "soggettivo" invocato dai ricorrenti e che consente tra l'altro di attribuire minore importanza al dato della proporzione (o sproporzione) patrimoniale, dal momento che l'eventualità di condotte dispersive non trova certo un limite nell'equilibrio tra patrimonio del debitore e crediti garantiti.

3. In ogni caso, le valutazioni del Tribunale sull'ammontare prevedibilmente onerosissimo delle spese di gestione del patrimonio in sequestro corrispondono ad un apprezzamento di merito che soddisfa lo standard minimo motivazionale desumibile dall'art. 325 c.p.p., a tenore del quale il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei

requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Cass. S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio; nel senso che non sia consentito in materia di misure cautelari reali investire la corte di legittimità di questioni afferenti la motivazione del provvedimento, salvo che questa sia totalmente assente, vedi, con specifico riferimento al sequestro conservativo, Cassazione penale sez. V, 6 marzo 2012, n. 19132).


Alla stregua delle precedenti considerazioni il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 14.6.2012.

Il consigliere relatore



Il Presidente
Francesco Gaudenzi

IL CASO.it

